

Avv. Luigi De Vuono - Cassazionista (Ordine di Torino)

Il mancato ascolto del minore

Con l'ordinanza in esame la Suprema Corte ha rilevato la nullità del decreto con cui la Corte d'Appello di Roma - Sezione Specializzata per i Minorenni aveva pronunciato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre di un minore ormai vicino all'età adolescenziale e l'allontanamento di quest'ultimo dal contesto familiare, in quanto il Collegio di secondo grado non aveva proceduto all'ascolto del minore dodicenne e non aveva reso un'adeguata motivazione in merito alle ragioni di tale scelta, che deve essere giustificata o dall'accertamento dell'assenza di discernimento del minore o dal fatto che l'esame del minore risulti superfluo o si ponga addirittura in contrasto con gli interessi dello stesso minore.

Il principio enunciato dalla Corte sulla questione risulta da tempo consolidato (v. nello stesso senso: Cass., Sez. Un. civ., n. 22238/2009; Cass. civ., Sez. I, n. 6129/2015; Cass. civ., Sez. I, n. 12018/2019; Cass. civ., Sez. I, n. 16410/2020; Cass. civ., Sez. I, n. 1474/2021), in quanto la Cassazione ha più volte statuito che il mancato ascolto del minore costituisce una violazione insanabile del principio del contraddittorio e del giusto processo in assenza di un'adeguata motivazione in merito alla decisione di non sentire il minore nel corso del procedimento.

Al riguardo va innanzitutto evidenziato che l'audizione dei minori, già stabilita dall'art. 12 della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo, rappresenta un adempimento necessario in tutti i procedimenti che coinvolgono i minori e, in particolare, in quelli relativi al loro affidamento ai genitori, secondo quanto previsto dall'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, nonché dall'art. 315-*bis* c.c. e dagli artt. 336 *bis* e 337 *octies* c.c.

In particolare, secondo la giurisprudenza, il mancato ascolto del minore, in assenza di un'adeguata motivazione in merito, integra una violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo, dal momento che il minore risulta portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, si configura come parte in senso sostanziale, che ha il pieno diritto di esporre al giudice le proprie considerazioni e le proprie esigenze in ordine alle modalità del suo affidamento.

Pertanto, in tutti i procedimenti in cui si assumono provvedimenti sull'affidamento dei figli minori, l'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, è un adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale grava sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, che si rende tanto più necessaria quanto più l'età del minore si avvicina a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto,

considerato anche che l'ascolto del minore è finalizzato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni.

Tanto che il giudice, qualora decida di non disporre l'audizione del minore, è tenuto ad illustrarne analiticamente i motivi, non solo nel caso in cui valuti il minore infradodicesimo incapace di discernimento o il suo esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora scelga di effettuare, al posto dell'ascolto diretto del minore, un ascolto dello stesso nel corso di indagini peritali o di demandare tale ascolto ad un esperto al di fuori di detto incarico.

Infatti si evidenzia che, mentre l'ascolto diretto del giudice consente la partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, la consulenza tecnica è un'indagine incentrata su una serie di altri fattori, fra cui spiccano la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori e la relazione in essere con il figlio (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. I, n. 12957/2018; Cass. civ., Sez. I, n. 19327/2015).

Così, muovendo da tali premesse, nel caso di specie la Corte di Cassazione non poteva far altro che rilevare la nullità dell'impugnato decreto reso dalla Corte d'Appello di Roma - Sezione Specializzata per i Minorenni, in quanto la Corte non aveva disposto l'ascolto del minore (che peraltro non era stato effettuato nemmeno dal Tribunale per i Minorenni nel precedente grado di giudizio), giustificandolo semplicemente con il fatto che il minore sarebbe stato condizionato nei suoi giudizi dalla madre, e non aveva neanche considerato che l'ascolto del minore era assolutamente doveroso vista l'importanza delle decisioni da adottare (fra cui, in particolare, la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre e l'allontanamento del minore dal contesto familiare) e che lo stesso minore aveva già compiuto 12 anni.

Perciò la Cassazione, dopo aver preso atto che l'impugnato decreto risultava privo di un'adeguata motivazione in ordine alla scelta di non ascoltare il minore, e conformandosi ad un orientamento da tempo cristallizzato, lo ha dichiarato nullo.